

## STATUTO

### TITOLO I Costituzione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1 – È costituita una associazione culturale senza scopo di lucro denominata “ANTICO NUOVO BAROCCO – Associazione musicale” .

Articolo 2 – La sede viene stabilita in Castelfranco Veneto (TV), Via Andrea Meneghini 8. La sede potrà essere trasferita, se necessario, nell’ ambito del medesimo Comune, senza necessità di modificare il presente atto costitutivo, ma comunicando la variazione agli uffici fiscali preposti.

Articolo 3 – L’ associazione è costituita senza limiti di durata. L’ eventuale deliberazione di scioglimento, dovrà essere presa da tanti soci che rappresentino i tre quarti degli iscritti.

Articolo 4 – L’ associazione ha come fini la pratica, lo studio, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale in tutti suoi generi, ed in tutte le sue forme. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- favorire lo sviluppo della conoscenza dell'arte della musica particolarmente a mezzo di pubblici concerti strumentali, vocali ed orchestrali, nonché mediante conferenze, master class di perfezionamento musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche, seminari, dibattiti, pubblicazioni ed altre manifestazioni simili;
- sostenere la creazione, pubblicazione e presentazione di nuove opere di compositori contemporanei;
- contribuire alla diffusione della cultura musicale mediante l'uso di ogni idoneo strumento;
- partecipare, in collaborazione con altri Istituti, Circoli culturali ed Enti qualificati, a manifestazioni musicali non rientranti nella sua normale attività, purché non contrastino con le sue finalità istituzionali;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali e folkloristici coordinandone le attività;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

- organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
- porre in essere ogni iniziativa, anche commerciale, purché non prevalente rispetto all'attività istituzionale, per facilitare il raggiungimento degli scopi culturali dell'associazione.

Articolo 5 – L'associazione non persegue fini di lucro, ha carattere democratico ed è apertistica; si richiama ai principi della Costituzione italiana e alla Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo. L'associazione assume la forma di associazione non riconosciuta, così come definita dal Codice Civile, e quella di ente non commerciale ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e non prevalente attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 6 – I mezzi necessari al conseguimento dei fini statutari sono dati:

- dalle contribuzioni dei soci;
- dai contributi erogati per l'attività culturale dell'associazione da parte del Ministero competente, di altri Enti e di persone giuridiche o fisiche;
- dalle donazioni, dai lasciti ed elargizioni che venissero fatti all'associazione;
- da attività non prevalente di carattere commerciale e produttivo.

Il contributo dei soci non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

## TITOLO II Dei Soci

Articolo 7 – I soci sono ordinari, benemeriti e onorari.

- soci ordinari sono coloro che versano la quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo ed i rappresentanti degli Enti e delle persone giuridiche che erogano contribuzioni a favore dell'associazione.
- soci benemeriti sono coloro che il consiglio direttivo riterrà di nominare per essersi particolarmente distinti in servizio o con particolari elargizioni nell'interesse e a favore dell'associazione.
- soci onorari sono coloro che il consiglio direttivo riterrà di nominare per essersi distinti nel campo della cultura e dell'arte musicale.

Articolo 8 – Chi desideri essere ammesso quale socio dell' associazione deve sottoscrivere apposita domanda, nella quale dichiara di conoscere il presente statuto e di accettarlo, versando contestualmente la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo (articolo 17).

Il socio può dimettersi dandone comunicazione scritta al presidente dell' associazione. Il socio ordinario che non rinnova la quota annuale è considerato automaticamente dimissionario.

Articolo 9 – Qualora un socio si rendesse indegno o, comunque, nuocesse al prestigio dell' associazione, il consiglio può procedere, con apposita deliberazione, alla sua espulsione.

Il consiglio direttivo può altresì revocare la nomina a socio benemerito o a socio onorario qualora venissero a mancare le condizioni che ne avevano determinato la precedente nomina.